

**FERROTRAMVIARIA S.p.A.**

**Ferrovie del Nord Barese**

**Appalto relativo alla neutralizzazione del freno d'emergenza di n. 6 treni ALSTOM CORADIA a 3 casse impiegati sulla linea ferroviaria Bari-Barletta, in conformità al Regolamento (UE) n. 1302/2014 (LOC&PAS TSI), con opzione per analogo intervento su ulteriori n. 5 treni ALSTOM CORADIA a 4 casse.**

**CUP: H99J21019160003; CIG: 90764825E4**

La Ferrotramviaria S.p.A. - Divisione Trasporto (Cod. Fisc. n. 00431220581, P. IVA n. 00890311004), con sede legale in Roma, Piazza G. Winckelmann n. 12, in persona di ....., nella sua qualità di ....., giusta ..... (di seguito in breve "Ferrotramviaria" o "Committente"),

e

la ..... (C.F. .... e P IVA .....), con sede in ....., Via ....., nella persona di ....., nato a ..... il ....., nella sua qualità di ....., giusta ..... (di seguito in breve "Fornitore"),  
congiuntamente denominate "Parti"

**PREMESSO CHE**

- 1) la Ferrotramviaria è l'Impresa Ferroviaria ex art. 3 comma 1 lett. a) D.Lgs. 112/2015, che gestisce il servizio di trasporto pubblico ferroviario passeggeri di interesse regionale sulla ferrovia Bari - Barletta e diramazioni in virtù del contratto di servizio sottoscritto con la Regione Puglia in data 30/12/2021 ed in quanto tale è Ente Aggiudicatore (codice AUSA 0000160452), ai sensi dell'art. 118 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- 2) l'art. 3 comma 8 D.M. 28/10/2005 (recante norme in materia di sicurezza nelle gallerie ferroviarie, entrato in vigore in data 8/04/2006) ha disposto che entro 15 anni dall'entrata in vigore del medesimo decreto tutto il materiale rotabile circolante sulle reti ferroviarie non regionali non isolate deve rispettare i criteri di sicurezza per la prevenzione e mitigazione degli incidenti di cui all'Allegato II dello stesso decreto;

**Ferrotramviaria S.p.A.**  
**Proc. aperta - Schema contratto**  
**Appalto per l'adeguamento al**  
**Regolamento (UE) n.1302/2014**  
**(LOC&PAS TSI) di n. 6 elettrotreni**  
**ALSTOM CORADIA a 3 casse.**  
**CIG 90764825E4**

- 3) il termine di cui al precedente punto 2) è stato prorogato al 31/12/2023 dall'art. 13 comma 17-bis D.L. 183/2020 convertito con L. 21/2021;
- 4) a fronte degli obblighi imposti dal sopra richiamato D.M. 28/10/2005, la Ferrotramviaria a seguito di esperimento di procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., con atto prot. n. 1357/20/P del 07/02/2020 ha aggiudicato alla Tema Sistemi S.p.A. l'appalto avente ad oggetto l'adeguamento antincendio ai sensi del richiamato D.M. 28/10/2005 di n. 6 elettrotreni ALSTOM CORADIA a 3 casse, impiegati sulla linea Bari – Barletta, con opzione per analogo adeguamento di ulteriori n. 5 ALSTOM CORADIA a 4 casse, stipulando il relativo contratto in data 29/05/2020;
- 5) l'intervento di adeguamento antincendio di cui al punto 4), ancora in corso di esecuzione, implica la necessità di intervenire per la neutralizzazione del freno d'emergenza dei medesimi rotabili, così come richiesto sia dal punto 4.2.5.3 dell'allegato al Regolamento (UE) n. 1302/2014 (recante la Specifica Tecnica di Interoperabilità per il sottosistema “Materiale rotabile - Locomotive e materiale rotabile per il trasporto passeggeri”, di seguito “STI LOC & PAS”), sia dal punto 10.2.3 dell'Allegato 1/a al Decreto n. 1/2016 ANSF del 13/12/2016 (recante “Norme tecniche nazionali in materia di sottosistemi costituenti i veicoli ferroviari relative alla autorizzazione di messa in servizio dei veicoli”) con riferimento al materiale rotabile già messo in servizio anteriormente al 1° gennaio 2015 quando detto materiale sia soggetto a rinnovo o ristrutturazione;
- 6) con atto prot. 01364/22/P del 07/02/2022 l'Ing. Pio Fabietti è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (di seguito in breve “RUP”), ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 31 comma 10 D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e 2 comma 5 D.L. 76/2020 convertito con L. 120/2020 s.m.i.;
- 7) la Ferrotramviaria, pertanto, mediante la società controllata Ferrotramviaria Engineering S.p.A., in virtù di quanto disposto dall'art. 7 D.Lgs. 50/2016 s.m.i., ha curato la predisposizione del Capitolato tecnico per la realizzazione dell'intervento richiamato al precedente punto 5, per il quale l'importo è così stimato:

**Ferrotramviaria S.p.A.**  
**Proc. aperta - Schema contratto**  
**Appalto per l'adeguamento al**  
**Regolamento (UE) n.1302/2014**  
**(LOC&PAS TSI) di n. 6 elettrotreni**  
**ALSTOM CORADIA a 3 casse.**  
**CIG 90764825E4**

- a) € 535.544,88 oltre IVA come per legge, per l'adeguamento di n. 6 elettrotreni ALSTOM CORADIA a 3 casse, di cui:
  - a.1) € 514.947,00 per forniture e lavori di installazione, oltre IVA;
  - a.2) € 20.597,88 per oneri per la sicurezza, oltre IVA;
- b) € 521.189,76 oltre IVA come per legge, per l'opzione avente ad oggetto l'adeguamento di n. 5 elettrotreni ALSTOM CORADIA a 4 casse, di cui:
  - b.1) € 501.144,00 per forniture e lavori di installazione, oltre IVA;
  - b.2) € 20.045,76 per oneri per la sicurezza, oltre IVA;
- 8) l'incidenza della manodopera è pari al 30% degli importi di cui al precedente punto 7) lett. a.1) e b.1), ai sensi dell'art. 23 comma 16 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- 9) la Ferrotramviaria con nota prot. 10141/21/P del 15/10/2021 ha formulato al Dipartimento Mobilità della Regione Puglia - Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità – apposita istanza di ammissione a finanziamento con risorse a valere sui fondi *ex lege* 297/78, ai sensi dell'art. 3 dell'Accordo di Programma del 06/08/2002 stipulato tra le medesime Regione Puglia e Ferrotramviaria;
- 10) a fronte dell'istanza di cui al precedente punto 9), l'intervento in oggetto, limitatamente all'adeguamento di n. 6 elettrotreni ALSTOM CORADIA a 3 casse, è stato ammesso a finanziamento dal suddetto Dipartimento Mobilità della Regione Puglia, giusta determina dirigenziale della competente Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità n. 165, datata 21/12/2021 e notificata il 18/01/2022, con risorse a valere sui fondi *ex lege* 297/78, ai sensi all'art. 3 dell'Accordo di Programma del 6/8/2002 stipulato tra Regione Puglia e Ferrotramviaria;

**Ferrotramviaria S.p.A.**  
**Proc. aperta - Schema contratto**  
**Appalto per l'adeguamento al**  
**Regolamento (UE) n.1302/2014**  
**(LOC&PAS TSI) di n. 6 elettrotreni**  
**ALSTOM CORADIA a 3 casse.**  
**CIG 90764825E4**

- 11) previa deliberazione a contrarre 03064/22/P del 17/03/2022, con bando di gara pubblicato sul Supplemento della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea GU/S n. 57 del 22/03/2022 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - V Serie Speciale "Contratti Pubblici" n. .... del ....., al fine di affidare il presente appalto, la Ferrotramviaria ha indetto una procedura aperta, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 123 D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e 2 D.L. 76/2020 convertito con L. 120/2020 s.m.i.;
- 12) a seguito dell'anzidetta procedura aperta, la Commissione giudicatrice, nominata con atto prot. ..../22/P, con il verbale del ..... ha formulato la proposta di aggiudicazione a favore del concorrente ....., il quale ha presentato l'offerta più bassa, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) D.Lgs. 50/2016 s.m.i., avendo formulato un ribasso rispetto al prezzo posto a base di gara pari al .....% ;
- 13) [**EVENTUALE**: l'offerta di cui al precedente alinea è risultata altresì congrua all'esito della relativa procedura di verifica ex art. 97 D.Lgs. 50/2016 s.m.i. esperita dal RUP, giusta relativo verbale del .....];
- 14) intervenute le verifiche e le approvazioni necessarie, si è completato l'iter procedurale della gara con conseguente aggiudicazione definitiva al suddetto concorrente ....., giusta atto prot. .... del ....., comunicato in pari data al medesimo ed agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 32 comma 8 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- 15) decorso il termine ex art. 32 comma 9 D.Lgs. 50/2016 s.m.i., il RUP con nota prot. .... del ..... ha richiesto al suddetto aggiudicatario la documentazione necessaria per la stipula del presente contratto;
- 16) l'aggiudicatario ha presentato tutta la richiesta documentazione con la nota a firma del proprio legale rappresentante, datata .... acquisita al protocollo della Ferrotramviaria col n. .... del ..., ivi compresa la garanzia definitiva, prestata mediante *polizza fideiussoria/fideiussione bancaria* n. .... del ..... rilasciata da ..... ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;

17) infine, poiché è stata acquisita la informativa liberatoria provvisoria mediante consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia in data ... , ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.L. 76/2020 convertito con L. 120/2020, fatta salva la facoltà di recesso di cui al comma 4 del citato art. 3 comma 2 D.L. 76/2020 [**ALTERNATIVA**: è decorso il termine di cui all'art. 92, comma 2, D.Lgs. 159/2011 s.m.i., fatta salva la condizione risolutiva *ex lege* di cui all'art. 92, comma 3, del citato D.Lgs. 159, non essendo ancora pervenute tutte le informative prefettizie antimafia ritualmente richieste dalla Ferrotramviaria a far tempo dal .....], si può procedere alla stipula del contratto d'appalto col quale regolare il rapporto tra le Parti;

### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

la Committente ed il Fornitore come sopra rappresentati, convengono e stipulano tra loro quanto segue.

#### **Articolo 1**

##### **Valore delle premesse e dei documenti richiamati**

1. Le premesse e i documenti richiamati nel presente atto, ancorché non materialmente allegati allo stesso, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto ed assumono ad ogni effetto valore di patto.
2. Le Parti con la sottoscrizione del presente contratto dichiarano di ben conoscere, per averne preventivamente preso visione, la documentazione di cui sopra, della quale il Fornitore, in particolare, dispone di copia integrale.

#### **Articolo 2**

##### **Normativa di riferimento**

1. Oltre alle disposizioni del presente atto e dei documenti dallo stesso richiamati, si applicano le seguenti disposizioni:
  - a) D.Lgs. 50/2016 s.m.i. (di seguito in breve "il Codice"), qualora specifiche disposizioni di detto Decreto Legislativo siano obbligatorie rispetto al presente rapporto ovvero siano espressamente richiamate dal presente contratto;

- b) D.M. 49/2018 (Regolamento recante “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”) qualora specifiche disposizioni di detto D.M. siano richiamate dal presente contratto;
- c) D.L. 76/2020 convertito con L. 120/2020, come modificato dal D.L.77/2021 convertito con L. 108/2021 s.mi. (di seguito in breve “il D.L. 76/2020”);
- d) D.Lgs. 50/2019 (Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 maggio 2016 sulla sicurezza delle ferrovie);
- e) D.Lgs. 57/2019 (Attuazione della direttiva 2016/797 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 maggio 2016 relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione Europea);
- f) Regolamento (UE) 1302/2014 (recante la Specifica Tecnica di Interoperabilità per il sottosistema “Materiale rotabile - Locomotive e materiale rotabile per il trasporto passeggeri”, di seguito “STI LOC & PAS”), con particolare riferimento al punto 4.2.5.3 dell’allegato;
- g) Decreto n. 4/2012 ANSF del 9/08/2012 (“Attribuzioni in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria. Regolamento per la circolazione Ferroviaria. Norme per la qualificazione del personale impiegato in attività di sicurezza della circolazione ferroviaria”);
- h) Decreto n. 1/2016 ANSF del 13/12/2016 (recante “Norme tecniche nazionali in materia di sottosistemi costituenti i veicoli ferroviari relative alla autorizzazione di messa in servizio dei veicoli”), con particolare riferimento al punto 10.2.3 dell’Allegato 1/a;
- i) le norme tecniche di seguito riportate:
  - EN 16344 (Passenger Alarm System – System requirements);
  - EN 50155 (Railway applications – Rolling stock – Electronic equipment);
  - UIC 541-6 (Electropneumatic brake and Passenger alarm signal (PAS) for vehicles used in hauled consists);
  - EN 45545 (Railway applications – Fire protection on railway);

- j) Linee guida ANSF rev. 1 del 24/07/2020 (Linee guida per il rilascio delle autorizzazioni relative ai veicoli, tipi di veicolo, sottosistemi strutturali e applicazioni generiche, in applicazione del D.Lgs. 57/2019 di recepimento della direttiva 2016/797 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione Europea, in vigore dal 26/06/2019);
  - k) tutta la ulteriore normativa vigente, comunitaria e nazionale, in materia di sicurezza ferroviaria, richiamata e/o presupposta dagli atti normativi innanzi richiamati;
  - l) le procedure previste dal Sistema Gestione Sicurezza (SGS) in vigore presso Ferrotramviaria, così come emanate dalla Divisione Trasporto di quest'ultima società, ed in particolare:
    - FT DT PS16 (Rev. 8) - Gestione dei fornitori;
    - FT DT PS17 (Rev. 11) – Manutenzione dei veicoli.
2. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti dall'osservanza dalla normativa richiamata al precedente comma nonché dalle disposizioni emanate dalle autorità competenti in relazione ai luoghi dove si debbono eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto, sono compresi e compensati dal corrispettivo di cui al successivo art. 7.
3. In caso di discordanza o contrasto fra disposizioni di uno stesso documento o più documenti si applicano le disposizioni più favorevoli per la Committente.
4. Le violazioni delle norme innanzi richiamate, fatto salvo quanto dalle stesse previsto in caso di violazione, devono intendersi alla stregua di gravi inadempimenti contrattuali, ai sensi ed agli effetti dell'art. 1453 cod. civ.

### **Articolo 3**

#### **Lingua ufficiale**

1. Tutti i documenti contrattuali, i rapporti, le comunicazioni, la corrispondenza tra le Parti nonché elaborati progettuali e manuali dovranno essere in lingua italiana.

2. Qualsiasi tipo di documentazione trasmessa dal Fornitore alla Committente in lingua diversa da quella italiana e non accompagnata da fedele traduzione in italiano, che comunque prevale, sarà considerata a tutti gli effetti come non ricevuta.

#### **Articolo 4**

##### **Documenti di contratto**

1. Fanno parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati per espressa volontà delle parti, salvo diversa indicazione, i seguenti documenti:
  - a) bando e disciplinare di gara;
  - b) capitolato tecnico;
  - c) computo metrico estimativo;
  - d) cronoprogramma;
  - e) DUVRI
  - f) offerta economica presentata dal Fornitore in sede di gara [**EVENTUALE: nonché la documentazione prodotta in sede di verifica di anomalia dal medesimo Fornitore (ossia nota ....., acquisita al protocollo della Committente col n. .... del ....., e relativi documenti allegati: 1) .....; 2) ...)**].
2. In caso di discordanza tra il presente contratto ed i documenti sopra elencati, la prevalenza è attribuita al contratto.
3. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto copia della integrale documentazione sopra elencata dandone piena ed incondizionata accettazione con la sottoscrizione del presente atto.

#### **Articolo 5**

##### **Oggetto dell'appalto**



**Ferrotramviaria S.p.A.**  
**Proc. aperta - Schema contratto**  
**Appalto per l'adeguamento al**  
**Regolamento (UE) n.1302/2014**  
**(LOC&PAS TSI) di n. 6 elettrotreni**  
**ALSTOM CORADIA a 3 casse.**  
**CIG 90764825E4**

1. La Committente affida al Fornitore, che accetta, la redazione del progetto costruttivo e la esecuzione delle forniture e dei lavori necessari per la neutralizzazione del freno di emergenza di n. 6 (sei) elettrotreni ALSTOM CORADIA a 3 casse impiegati nell'esercizio ferroviario sulla linea ferroviaria Bari-Barletta e diramazioni (aventi matricola ELT 201, ELT 202, ELT 203, ELT 204, ELT 205, ELT 206), in conformità al punto 4.2.5.3 dell'allegato al Regolamento (UE) 1302/2014 (recante la Specifica Tecnica di Interoperabilità per il sottosistema "Materiale rotabile - Locomotive e materiale rotabile per il trasporto passeggeri", di seguito "STI LOC & PAS") ed al punto 10.2.3 dell'Allegato 1/a al Decreto n. 1/2016 ANSF del 13/12/2016 (recante "Norme tecniche nazionali in materia di sottosistemi costituenti i veicoli ferroviari relative alla autorizzazione di messa in servizio dei veicoli"), nel rispetto del Capitolato tecnico di cui al precedente art. 4, lett. b) e della normativa richiamata al precedente art. 2 comma 1.
2. Il Fornitore prende atto e dichiara espressamente con la sottoscrizione del presente contratto che il Fornitore medesimo potrà considerarsi liberato da ogni obbligazione contrattuale solo quando abbia consentito alla Ferrotramviaria, in quanto Impresa Ferroviaria ai sensi del D.Lgs. 112/2015, di conseguire il pertinente atto di assenso da parte dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (di seguito in breve "ANSFISA") al fine della messa in esercizio del materiale rotabile oggetto di intervento nel rispetto delle norme vigenti in materia di interoperabilità e di sicurezza ferroviaria.
3. Nel rinviare alla documentazione richiamata dal precedente art. 4, di seguito si riportano sinteticamente, senza pretesa di esaustività, le prestazioni a carico del Fornitore:
  - la implementazione della neutralizzazione del freno d'emergenza dei treni oggetto di intervento, comprese le necessarie forniture e i relativi lavori di installazione, nel rispetto di quanto previsto dal Capitolato tecnico e dalla normativa richiamata da quest'ultimo nonché dal precedente art. 2;

- la consegna dei dossier tecnici sulla base dei quali sarà effettuata da parte dell'Organismo di Valutazione della Conformità (di seguito in breve "OVC"), nominato dalla Committente, la verifica in fase di progetto e sulla scorta dei quali verranno effettuate le prove di funzionalità;
  - la redazione e consegna alla Committente della documentazione necessaria all'uso e alla manutenzione del sistema;
  - la consegna del catalogo dei materiali di ricambio;
  - l'effettuazione dei corsi di formazione per il personale addetto alla condotta ed alla manutenzione;
  - l'assistenza in garanzia per 2 anni.
4. Oltre a quanto previsto dai precedenti commi è a carico del Fornitore anche la fornitura di attrezzature speciali, sistemi e *software* di diagnostica necessari per la manutenzione, del materiale documentario (in lingua italiana) necessario per consentire la corretta utilizzazione, gestione e manutenzione degli impianti installati sugli elettrotreni oggetto di intervento, nonché i corsi di istruzione per il corretto uso e manutenzione degli impianti medesimi, ai sensi del Decreto ANSF n. 4/2012.
5. Il Fornitore conferma espressamente che le valutazioni tecnico-economiche effettuate con la formulazione della propria offerta rappresentano espressione di una sua precisa volontà contrattuale, in virtù di autonome scelte imprenditoriali volte alla determinazione della convenienza della sua attività. Il Fornitore, pertanto, non potrà far valere nel corso del rapporto contrattuale circostanze che vengano comunque a modificare le valutazioni dallo stesso operate in sede di offerta in termini di eseguibilità, produttività, costi e remuneratività, dovendosi il Fornitore assumere - ai sensi dell'art. 1655 cod. civ. - tutti i rischi di organizzazione e gestione connessi all'espletamento delle forniture e relative installazioni oggetto d'appalto.

## **Articolo 6**

### **Importo dell'appalto**

1. Il corrispettivo dovuto dalla Committente al Fornitore, che accetta, a fronte dell'esecuzione delle prestazioni di cui al precedente art. 5 è di € ..... (Euro .....) oltre IVA, di cui:

- a) € ..... (Euro .....virgola .....) oltre IVA per forniture e lavori di installazione;
- b) € 20.597,88 (Euro ventimilacinquecentonovantasette virgola ottantotto) per oneri per la sicurezza.

Il suddetto corrispettivo è stato calcolato applicando all'importo posto a base di gara, pari a € 535.544,88 (Euro cinquecentotrentacinquemilacinquecentoquarantaquattro virgola ottantotto), al netto degli oneri per la sicurezza di cui alla precedente lett. b), il ribasso unico offerto dal Fornitore, pari a ..... %.

2. L'importo del corrispettivo per ogni singolo elettrotreno oggetto di adeguamento, al netto del ribasso di cui al precedente comma, è pari a € ..... (Euro .....) oltre IVA.

3. Il corrispettivo di cui al precedente comma 1 si intende remunerativo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione dell'appalto a perfetta regola d'arte nelle sue varie componenti prestazionali, in ottemperanza a tutti gli obblighi ed oneri previsti a carico del Fornitore dal presente contratto, dal Capitolato tecnico e dalle leggi e normative applicabili ai sensi del precedente art. 2, nonché dalle disposizioni emanate in materia di sicurezza ferroviaria dalle competenti autorità.

4. Il corrispettivo di cui al precedente 1° comma, offerto dal Fornitore a proprio rischio in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, è fisso ed invariabile per tutta la durata del presente contratto, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 8.

5. Il Fornitore con la sottoscrizione del presente contratto conferma:

- a) il permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione delle forniture e dei relativi lavori di installazione per la neutralizzazione del freno d'emergenza dei rotabili di cui al precedente art. 5, anche con riferimento al corrispettivo offerto dal medesimo Fornitore in sede di gara;
- b) di aver giudicato le prestazioni contrattuali realizzabili, il Capitolato tecnico adeguato ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto nonché di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme, le disposizioni e le prescrizioni contenute e richiamate nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nel medesimo Capitolato tecnico, nel presente contratto ed in tutti i documenti richiamati da tali atti;
- c) di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare per la esecuzione della fornitura e relativa installazione, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione del contratto;
- d) che la presentazione dell'offerta ha implicato piena e incondizionata accettazione che le condizioni e circostanze generali e particolari in cui dovrà essere eseguito il presente contratto non potranno essere addotte quale motivazione per iscrivere riserve, richiedere sovrapprezzi, maggiori compensi, indennità, risarcimenti o giustificare ritardi nello svolgimento delle prestazioni;
- e) che le modalità con le quali è stato effettuato il sopralluogo presso gli elettrotreni interessati dall'intervento e i siti ove saranno effettuate le lavorazioni oggetto del presente atto, secondo quanto prescritto dal disciplinare di gara, non potranno essere invocate dal Fornitore, per fondare qualsivoglia pretesa e/o eccezione e/o riserva nei confronti della Committente;
- f) di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta che in costanza di rapporto contrattuale la eventuale revisione dei prezzi sarà disciplinata ai sensi dell'art. 29 comma 1 lett. b) D.L. 4/2022, come meglio dettagliato al successivo art. 8;

- g) di accettare senza riserve i criteri di contabilizzazione e di pagamento previsti nei documenti contrattuali e, in particolare, ogni maggiore onere che dovesse derivare dalla contabilizzazione a corpo delle prestazioni di cui al presente appalto, con particolare riferimento al rischio di esecuzione di maggiori quantità rispetto a quelle previste dal Capitolato Tecnico;
  - h) di avere preso conoscenza e di avere tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri, compresi quelli relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione, nonché di avere conoscenza ed accettare incondizionatamente tutti gli obblighi ed oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti le prestazioni contrattuali;
  - i) di riconoscere ad ogni effetto congruo l'importo degli oneri per la sicurezza (relativi alle sole attività di installazione dei degli impianti oggetto di fornitura sugli elettrotreni ai fini dell'adeguamento antincendio, da eseguire presso l'officina di Bari Scalo o in alternativa presso l'officina di Bitonto) di Euro € 20.597,88 oltre IVA, non soggetto a ribasso, così come determinato dalla Committente;
  - j) di aver tenuto in debita considerazione all'atto dell'offerta tutte le prescrizioni disposte dagli Enti competenti al rilascio di autorizzazioni, pareri e/o nulla osta, avendo valutato i vincoli da essi derivanti in sede di esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.
6. Resta inteso che in caso di adempimento parziale del Fornitore, quest'ultimo avrà diritto alla corresponsione del corrispettivo unitario indicato al precedente comma 2 per i rotabili sui quali abbia effettuato la neutralizzazione del freno d'emergenza in ottemperanza quanto previsto dal presente contratto: in tal caso è comunque fatto salvo il risarcimento del danno della Committente e la escussione in misura corrispondente della garanzia definitiva di cui al successivo art. 9.

## **Articolo 7**

### **Anticipazione**

1. Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 35 comma 18 del Codice e 207 del D.L. 34/2020 convertito con L. 77/2020 (come da ultimo modificato dall'art. 3 comma 4 D.L. 228/2021), sarà corrisposta al Fornitore un'anticipazione pari al 30% del prezzo di cui al precedente art. 6, pari ad € .....
2. L'anticipazione di cui al presente articolo sarà recuperata dalla Committente progressivamente in sede di liquidazione degli acconti e della rata di saldo fino alla piena concorrenza dell'importo anticipato, Ai sensi dell'art. 35, comma 18, 5° periodo, del Codice.
3. L'anticipazione di cui al precedente comma 1° sarà erogata entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio delle prestazioni accertata dal RUP, solo previa costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma di cui al precedente art. 4 lett. d).
4. La garanzia di cui al precedente comma dovrà essere rilasciata da uno degli operatori indicati dall'art. 35, comma 18, 3° e 4° periodo, del Codice.
5. Ai sensi dell'art. 35, comma 18, 6° e 7° periodo, del Codice, il Fornitore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali per ritardi imputabili al Fornitore medesimo; sulle somme che il Fornitore dovrà restituire, sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

## **Art. 8**

### **Adeguamento compensativo del corrispettivo**

1. Il corrispettivo di cui al precedente art. 6 potrà essere oggetto di revisione nei limiti e con le modalità disciplinate dal presente articolo, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 29 D.L. 4/2022 e 106, comma 1, lettera a) primo periodo del Codice, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 del citato art. 106.
2. Nel corso dell'esecuzione del contratto il Fornitore ha facoltà di presentare istanza scritta al RUP di adeguamento del corrispettivo qualora ritenga che, per effetto di circostanze imprevedibili e impreviste, rispetto ai prezzi unitari riportati nel computo metrico estimativo di cui all'elenco sub art. 4 lett. c) del presente contratto, al netto del ribasso offerto in sede di gara, i prezzi dei materiali oggetto di fornitura abbiano subito variazioni in aumento, tali da determinare un aumento superiore al 10% del corrispettivo di cui al precedente art. 6 comma 1.
3. Con l'istanza di cui al comma precedente il Fornitore deve indicare in modo analitico i materiali interessati dalla suddetta variazione di prezzo e produrre idonea documentazione, quali fatture quietanzate dei fornitori, che comprovi la effettiva variazione rispetto ai prezzi unitari riportati nel computo metrico estimativo di cui all'elenco sub art. 4 lett. c) del presente contratto.
4. Il RUP, supportato dal Direttore dell'esecuzione, conduce apposita istruttoria relativamente alla istanza di cui sopra al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali che incidono sul contratto. L'istruttoria può tener conto di Indici Istat (ad esempio FOI, IPCA), prezzari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni Istat, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dal RUP e/o dal Direttore dell'esecuzione presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori. Sulla istanza avanzata dal Fornitore di cui ai precedenti commi 2 e 3, la Committente si pronuncia entro 30 (trenta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste del Fornitore il provvedimento determina l'importo della compensazione riconosciuta.

5. Sono escluse dalla compensazione di cui al presente articolo le prestazioni contabilizzate nell'anno solare di presentazione dell'offerta. Al Fornitore saranno riconosciute le variazioni del corrispettivo come sopra determinate per l'eccedenza rispetto al 10% del corrispettivo stesso come determinato al precedente art. 6 comma 1. Le compensazioni di cui al presente articolo non sono soggette al ribasso d'asta e sono al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.
6. Fatto salvo quanto disciplinato dal presente articolo, è esclusa qualsiasi altra modalità di revisione del corrispettivo e non trova applicazione l'articolo 1664 cod. civ.

### **Articolo 9**

#### **Garanzia definitiva**

1. A garanzia dell'esatto e completo adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto, il Fornitore, ai sensi dell'art. 103 del Codice, ha prestato la garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria rilasciata da ..... in data ....., numero ..... con massimale pari a € ..... (Euro .....), corrispondente al .....% dell'importo contrattuale di cui al precedente art. 6 comma 1.
2. La suddetta garanzia potrà essere escussa dalla Committente nei casi e limiti indicati dall'art. 103 del Codice.
3. In caso di esercizio dell'opzione di cui al successivo art. 26 il Fornitore dovrà estendere la suddetta garanzia definitiva per un massimale di importo corrispondente al valore dell'opzione.
4. La suddetta garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione della fornitura, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare della Committente, con la sola condizione della preventiva consegna al fideiussore da parte del Fornitore, degli stati di avanzamento della fornitura, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, sarà svincolato non oltre 30 giorni dalla data di emissione del certificato provvisorio di verifica di conformità di cui al successivo art. 17.



**Art. 10**

**Obblighi assicurativi**

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto della Committente, o per chi svolga attività in suo conto, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi, e dovrà manlevare e tenere indenne la Committente dalle eventuali pretese, sia giudiziarie sia stragiudiziali, che soggetti terzi dovessero avanzare verso la Committente medesima per cause al Fornitore stesso riconducibili.
2. A fronte di tale obbligo, il Fornitore dovrà stipulare una polizza assicurativa per un importo almeno pari a € 2.500.000,00 (Euro duemilionicinquecentomila/00) a beneficio della Committente, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente contratto. Il massimale si intende per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei due anni successivi alla cessazione delle attività del contratto. La polizza prevede la rinuncia dell'assicuratore, nei confronti della Committente a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenze, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 cod. civ.
3. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il Fornitore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza (RCT/RCO) già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche la fornitura eseguita per conto della Committente, precisando che non vi sono limiti al numero dei sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore a € 2.500.000,00 (Euro duemilionicinquecentomila/00).

4. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per la Committente e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà con conseguente incameramento della cauzione prestata ai sensi del precedente art. 9, fatto salvo l'obbligo di risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.
5. Resta ferma la responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

#### **Art. 11**

##### **Fatturazione e pagamento**

1. Il pagamento del corrispettivo di cui al precedente art. 6 comma 1, per un importo massimo del 90% di detto corrispettivo, sarà effettuato in n. 6 (sei) rate di acconto, ognuna di importo pari al 15% del suddetto importo massimo, nei termini e con le modalità di seguito disciplinati.
2. Il Direttore dell'esecuzione, a seguito della riconsegna da parte del Fornitore di ogni singolo rotabile rispetto al quale sia stato ultimato l'intervento di neutralizzazione del freno d'emergenza, ai sensi del successivo art. 12 comma 8, procederà alla relativa annotazione in registro di contabilità.
3. A seguito delle singole annotazioni nel registro di contabilità di cui al precedente comma 2, la Committente adotterà i relativi stati di avanzamento fornitura (di seguito in breve "stato di avanzamento") con contestuale emissione del certificato di pagamento: il pagamento degli acconti del corrispettivo corrispondenti ai suddetti stati di avanzamento sarà effettuato entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla adozione dei medesimi stati di avanzamento e comunque previo invio da parte del Fornitore della relativa fattura, ai sensi dell'art. 113-bis comma 1 del Codice (come da ultimo modificato dall'art. 5 comma 1 della L. 37/2019).

4. Fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi, ai sensi dei commi da 1-bis a 1-septies dell'art. 133 - bis del Codice (come introdotti dall'art. 10 comma 1 lett. e) della L. 238/2021), è altresì previsto che:
- a) fatto salvo quanto previsto dal presente contratto relativamente ai compiti del Direttore dell'esecuzione, il Fornitore può comunicare alla Committente il raggiungimento delle condizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 per l'adozione dello stato di avanzamento;
  - b) il Direttore dell'esecuzione accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali e adotta lo stato di avanzamento contestualmente all'esito positivo del suddetto accertamento ovvero contestualmente al ricevimento della comunicazione di cui al precedente punto a), salvo quanto previsto dal successivo punto c);
  - c) in caso di difformità tra le valutazioni del Direttore dell'esecuzione e quelle del Fornitore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali, il Direttore dell'esecuzione, a seguito di tempestivo accertamento in contraddittorio con il Fornitore, procede all'archiviazione della comunicazione di cui al precedente punto a) ovvero all'adozione dello stato di avanzamento;
  - d) il Direttore dell'esecuzione trasmette immediatamente lo stato di avanzamento al RUP, il quale, ai sensi del precedente comma 3, emette il certificato di pagamento contestualmente all'adozione dello stato di avanzamento e, comunque, non oltre sette giorni dalla data della sua adozione, previa verifica della regolarità contributiva del Fornitore e degli eventuali subappaltatori; il RUP invia il certificato di pagamento alla Committente, la quale procede al pagamento ai sensi del precedente comma 3;
  - e) il Fornitore può emettere fattura al momento dell'adozione dello stato di avanzamento; l'emissione della fattura da parte del Fornitore non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP;
  - f) ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità.

5. Entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dall'esito positivo della verifica di conformità di cui al successivo art. 17, sulla base delle risultanze del registro di contabilità e del conto finale redatto dal Direttore dell'esecuzione, la Committente emetterà il certificato finale di pagamento ai fini della emissione della relativa fattura da parte del Fornitore: il pagamento della rata di saldo, pari al 10% dell'importo complessivo di cui al precedente art. 6 comma 1, sarà effettuato entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dall'esito positivo della verifica di conformità così come risultante dal relativo certificato, ai sensi dell'art. 113-bis comma 2 del Codice (come da ultimo modificato dall'art. 5 L. 37/2019) e, comunque, previa verifica della regolarità contributiva.
6. Ai sensi dell'articolo 30 comma 5-bis del Codice sull'imponibile netto di ciascuna fattura emessa dal Fornitore la Committente opera una ritenuta dello 0,5 %: tali ritenute sono svincolate entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla approvazione da parte della Committente del certificato di provvisorio di verifica di conformità di cui al successivo art. 17, previa verifica della regolarità contributiva del Fornitore tramite acquisizione del DURC.
7. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la esecuzione delle prestazioni indicate nel presente contratto.
8. In considerazione dell'obbligo della fatturazione elettronica, il codice univoco della Committente è T04ZHR3; la casella PEC per l'inoltro di dette fatture è ferrotramviariaspafatture@legalmail.it.
9. Il Fornitore assume irrevocabilmente ed incondizionatamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 s.m.i.; a tal fine le fatture devono obbligatoriamente recare il CUP (H99J21019160003) e il CIG (90764825E4) relativi al presente contratto.
10. La violazione degli obblighi di tracciabilità da parte del Fornitore costituisce causa di risoluzione del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

11. La Committente effettuerà i pagamenti previsti dal presente contratto mediante bonifico bancario sul conto corrente *bancario/postale* i cui estremi saranno comunicati dal Fornitore ai sensi dell'art. 3, comma 7, L. 136/2010 s.m.i., restando la Committente esonerata da qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati con le suddette modalità.
12. In occasione di ciascun pagamento il Fornitore è tenuto a rilasciare apposita quietanza a firma del legale rappresentante del Fornitore o del Referente di cui al successivo art. 16.
13. In caso di ritardo nel pagamento da parte della Committente rispetto al termine indicato ai precedenti commi 4 e 5 saranno dovuti al Fornitore gli interessi moratori ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 231/2002 s.m.i.

## **Art. 12**

### **Termini di consegna – Siti di intervento – Modalità di esecuzione delle prestazioni**

1. Il Fornitore dovrà consegnare al Direttore dell'esecuzione:
  - a) il Piano di Qualità entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto: si rinvia a quanto disciplinato dal paragrafo 10 del Capitolato tecnico;
  - b) il progetto costruttivo entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del presente contratto.
2. In caso di mancato rispetto dei termini di cui al precedente comma 1, lett. a) e b), sarà applicata al Fornitore una penale pari a € 250,00 (Euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo. Nel caso in cui il Fornitore entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del termine di cui al precedente comma 1 lett. b) non abbia consegnato il progetto costruttivo, fatta salva l'applicazione della penale di cui al precedente periodo, il contratto sarà risolto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. previa semplice comunicazione scritta della Committente a mezzo PEC.
3. Le forniture ed i relativi lavori di installazione di cui al precedente art. 5 per ogni singolo elettrotreno dovranno essere eseguiti entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data del verbale di consegna delle relative prestazioni redatto dal Direttore dell'esecuzione, ai sensi del successivo comma 11.

4. Una proroga del termine di ultimazione di cui al precedente comma 3 potrà essere autorizzata dalla Committente solo nel caso in cui si rendano necessari nel corso del rapporto contrattuale nuovi adeguamenti normativi o la medesima Committente richieda specifiche modifiche o variazioni secondo quanto indicato dal successivo art. 18.
5. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 6, ai sensi dell'art. 113-bis comma 4 del Codice, in caso di mancato rispetto del termine di cui al precedente comma 3, il Fornitore incorrerà nella penale per ogni giorno di ritardo pari allo 0,05% (zerovirgolazero cinque per cento) dell'importo complessivo del contratto, di cui al precedente art. 7 comma 1, salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% dell'importo contrattuale di cui al precedente art. 7 comma 1, il contratto sarà risolto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. previa semplice comunicazione scritta della Committente a mezzo PEC.
6. La Committente si riserva di compensare l'importo delle penali con il credito del Fornitore ovvero, alternativamente, di escutere la garanzia definitiva prestata dal Fornitore di cui al precedente art. 9.
7. Entro termine di cui al precedente comma 1 lett. b) il Fornitore dovrà consegnare al Direttore dell'esecuzione il progetto costruttivo completo di tutti gli elaborati nonché di tutti i documenti richiesti dal Capitolato tecnico. Il progetto costruttivo dovrà essere consegnato in duplice originale in cartaceo nonché su CD o DVD con firma digitale nonché in formato editabile.
8. Entro il termine di 5 giorni dalla data di consegna del progetto costruttivo di cui al precedente comma, la Committente comunica l'approvazione del progetto stesso o, in alternativa, potrà richiedere integrazioni e/o modifiche di detto progetto, che il Fornitore dovrà consegnare entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla relativa richiesta scritta. Qualora le rintegrazioni e/o revisioni corrispondano a quanto richiesto dalla Committente, quest'ultima comunicherà l'approvazione del progetto costruttivo entro 5 giorni dalla ricezione delle integrazioni e/o modifiche. Se le richieste di integrazione e/o revisione sono imputabili al Fornitore, quest'ultimo non potrà richiedere proroghe del termine di ultimazione di cui al precedente comma 1 lett. b).

9. In caso di assoluta ed insanabile inidoneità del progetto costruttivo il presente contratto sarà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. senza necessità di previa messa in mora e dietro mera comunicazione della Committente a mezzo PEC.
10. La installazione degli impianti oggetto di fornitura dovrà essere eseguita dal Fornitore presso l'officina di Bari Scalo o, in alternativa, su espressa richiesta della Committente, presso l'officina di Bitonto.
11. Il Direttore dell'esecuzione, in conformità al cronoprogramma di cui al precedente art. 4 comma 1 lett. d), consegnerà al Fornitore, in persona del Referente di cui al successivo art. 16, ogni singolo elettrotreno oggetto di intervento presso l'officina di Bari Scalo o, in alternativa, di Bitonto, ai sensi del precedente comma: a tal fine il Direttore dell'esecuzione in contraddittorio con il Responsabile del Fornitore redigerà apposito verbale in cui sarà dato atto della avvenuta consegna di cui sopra.
12. Il primo elettrotreno oggetto di consegna e di intervento è da intendersi quale testa di serie: al termine dell'intervento su tale rotabile il Fornitore dovrà consegnare al Direttore dell'esecuzione la documentazione completa e conforme al Capitolato tecnico (compresi i disegni *as built*) ed alle norme richiamate dal precedente art. 2 inerenti agli impianti installati e/o modificati oggetto del presente contratto. Il Direttore dell'esecuzione darà atto della avvenuta ultimazione dell'intervento di adeguamento del rotabile testa di serie con apposito verbale, col quale verrà attestato altresì la avvenuta riconsegna alla Committente del rotabile stesso, solo in caso di esito positivo delle verifiche e prove e solo se la documentazione inerente agli impianti installati consegnata contestualmente dal Fornitore sia rispondente a quella richiesta dal Capitolato tecnico e dalle norme vigenti, previa acquisizione del parere positivo dell'Organismo di Verifica di Conformità (OVC) ex art. 30 D.Lgs. 57/2019, che sarà appositamente nominato dalla Committente.

13. Fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 12, al termine delle lavorazioni di ogni singolo elettrotreno, il Referente del Fornitore ne darà comunicazione al Direttore dell'esecuzione per la effettuazione delle verifiche e prove, le quali saranno eseguite a propria volta entro il termine indicato nel rispetto del cronoprogramma di cui al precedente 4 comma 1 lett. d). Per gli elettrotreni successivi a quello testa di serie il Fornitore dovrà altresì consegnare una dichiarazione che attesti la conformità degli interventi effettuati sul singolo rotabile rispetto a quelli effettuati sul suddetto rotabile testa di serie.
14. A seguito della comunicazione di cui al precedente comma, il Direttore dell'esecuzione darà atto della avvenuta ultimazione dell'intervento di adeguamento su ogni singolo rotabile con apposito verbale, col quale si attesta altresì la avvenuta riconsegna alla Committente del rotabile stesso, solo in caso di esito positivo delle verifiche e prove di cui al precedente comma 13.
15. Nel caso in cui le verifiche e le prove di cui al precedente comma 13 diano esito negativo e/o la documentazione di cui al comma 12 fosse giudicata inidonea dal Direttore dell'esecuzione e /o dall'OVC, il Fornitore dovrà intervenire sul rotabile ovvero produrre la documentazione richiestagli entro il termine fissato dal Direttore dell'esecuzione: in caso di ritardo da parte del Fornitore rispetto al termine fissato come innanzi, sarà applicata una penale pari a € 250,00 (Euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
16. Il Fornitore risponde dei danni all'elettrotreno allo stesso imputabili una volta che il rotabile gli è stato consegnato ai sensi del precedente comma 11.



17. Durante l'esecuzione delle lavorazioni presso i siti di cui al precedente comma 10 il Fornitore dovrà attenersi al più scrupoloso rispetto del DUVRI di cui al precedente art. 4 lett. e). È obbligo del Fornitore di rendere pienamente edotte le proprie maestranze impiegate nell'esecuzione di dette lavorazioni presso i suddetti siti circa gli obblighi previsti nel DUVRI, fatta altresì salva la facoltà del Direttore dell'esecuzione e/o del Responsabile delle officine di cui al precedente comma di impartire le prescrizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro che riterranno di volta in volta necessarie ai sensi del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. Potranno avere accesso ai siti di cui al precedente comma esclusivamente i soggetti i cui nominativi siano stati previamente comunicati dal Fornitore al Direttore dell'esecuzione del contratto. I responsabili di eventuali violazioni del DUVRI ovvero delle prescrizioni del Direttore dell'esecuzione e/o del Responsabile delle officine saranno allontanati, fatto salvo il risarcimento dei danni.

### **Art. 13**

#### **Subappalto**

1. Ai sensi dell'art. 105 comma 1 del Codice, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del presente contratto.
2. I subappalti dovranno essere inderogabilmente autorizzati dalla Committente, che si atterrà a quanto disposto dal presente articolo e dall'art. 105 del Codice.
3. In caso di uno o più subappalti non autorizzati dalla Committente, il presente contratto dovrà intendersi risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., fatta altresì salva la segnalazione di tale circostanza alle competenti Autorità.
4. Sono subappaltabili solo le seguenti prestazioni così come già indicato dal Fornitore all'atto dell'offerta: **[RIPORTARE PRESTAZIONI IL CUI SUBAPPALTO È STATO INDICATO IN SEDE DI OFFERTA DAL FORNITORE]**

5. Le autorizzazioni saranno rilasciate su espressa richiesta scritta del Fornitore entro i termini di cui all'art. 105, comma 18, 3° e 5° periodo, del Codice e comunque previa verifica della sussistenza dei presupposti di legge.
6. Il Fornitore dovrà richiedere la autorizzazione del singolo subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, producendo quanto segue:
  - a) la relativa domanda, a firma del legale rappresentante del Fornitore ovvero di procuratore a ciò legittimato, da cui risulti la descrizione dettagliata e l'importo delle opere da subappaltare o da dare in cottimo, nonché i nominativi dei soggetti a cui si intende subappaltare o dare in cottimo;
  - b) il contratto di subappalto che, corredato dalla documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del presente appalto, altresì, deve:
    - i) essere corredato dalla documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del presente contratto d'appalto, indicando puntualmente il proprio ambito operativo sia in termini prestazionali che economici, ai sensi dell'art. 105, comma 7, 1° periodo del Codice;
    - ii) dare evidenza che il Fornitore corrisponde al subappaltatore i costi della sicurezza e della manodopera relativi alle prestazioni subappaltate senza alcun ribasso, ai sensi dell'art. 105, comma 14, 2° periodo del Codice;

- iii) dare evidenza che per le prestazioni affidate in subappalto il subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il Fornitore, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del Fornitore ai sensi dell'art.105 comma 14 1° periodo del Codice;
- c) una dichiarazione del Fornitore **[IN CASO DI RTI TANTO DALLA MANDATARIA QUANTO DALLE MANDANTI]** resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 relativa alla sussistenza o meno di forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 cod. civ. nei confronti del subFornitore, ai sensi dell'art. 105 comma 18 del Codice;
- d) la documentazione attestante il possesso in capo al subappaltatore dei requisiti tecnici, economici e finanziari occorrenti per l'esecuzione dei lavori oggetto di subappalto, ai sensi dell'art. 105 comma 7 del Codice;
- e) dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, a firma del legale rappresentante dell'impresa subappaltatrice, attestante l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- f) visura camerale aggiornata dell'impresa subappaltatrice ovvero dichiarazione ex artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 a firma del legale rappresentante di detta impresa attestante le generalità dei soggetti di cui all'art. 85 D.Lgs. 159/2011 s.m.i. (Codice delle leggi antimafia), ai fini delle verifiche antimafia;
- g) dichiarazione ex art. 1 del D.P.C.M. 11.5.1991 n. 187.

7. Il Fornitore ha l'obbligo di acquisire una nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato o siano variati i requisiti di cui al precedente comma lett. d) ed e), ai sensi dell'art. 105, comma 2, ultimo periodo, del Codice.
8. È fatto divieto di eseguire in subappalto le prestazioni già oggetto di autorizzazione di subappalto, ai sensi dell'art. 105, comma 19, del Codice.
9. Resta espressamente inteso che, in assenza di esplicita richiesta del Fornitore in sede di presentazione dell'offerta, nessuna autorizzazione per subappalto né cottimo verrà comunque rilasciata da parte della committente per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto.
10. Le lavorazioni oggetto di eventuale perizia di variante potranno essere oggetto di richiesta di subappalto qualora il Fornitore abbia indicato le opere che intende subappaltare in sede di redazione della stessa.
11. La Committente, ai sensi dell'art. 105, comma 13, del Codice corrisponde direttamente al subappaltatore e/o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite quando:
  - a) il subappaltatore o cottimista è una microimpresa o piccola impresa; a tal fine il Fornitore in sede di richiesta di autorizzazione al subappalto deve specificare se il subappaltatore sia una microimpresa o piccola impresa;
  - b) in caso di inadempimento del Fornitore;
  - c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
12. Ai fini del pagamento diretto al subappaltatore nell'ipotesi di cui al comma precedente, lett. a) il Fornitore deve presentare al Direttore dell'esecuzione una proposta di pagamento che sia coerente con le risultanze contabili e debitamente sottoscritta per condivisione anche dal medesimo subappaltatore.
13. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito del presente Contratto e del subappalto, la Committente acquisisce d'ufficio il DURC in corso di validità relativo al Fornitore ed ai subappaltatori, ai sensi dell'art. 105, comma 9, ultimo periodo, del Codice.

14. Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore, rispetto ai lavoratori dipendenti di quest'ultimo, dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e la zona nella quale si eseguono le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, ai sensi dell'art. 105, comma 9, del Codice.
15. È altresì obbligo del Fornitore e, per suo tramite, dei subappaltatori, trasmettere alla Committente prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antiinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 s.m.i., ai sensi dell'art. 105, comma 9, 3° periodo, del Codice.
16. È obbligo del Fornitore trasmettere alla Committente la copia della documentazione prodotta dal subappaltatore relativamente all'assolvimento di tutti gli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi inerenti al proprio personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto.
17. Il Fornitore ha l'obbligo di curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti da questi ultimi compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dal medesimo Fornitore, ai sensi dell'art. 105, comma 17, del Codice. **[IN CASO DI RTI TALE OBBLIGO INCOMBE SUL MANDATARIO].**
18. Il Referente designato Fornitore è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori, i sensi dell'art. 105, comma 17, ultimo periodo, del Codice.
19. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti o cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, sarà fatta applicazione dell'art. 30, commi 5 e 6 del Codice: in caso di formale contestazione, il Responsabile del procedimento inoltra le richieste e le contestazioni stesse alla direzione provinciale competente per i necessari accertamenti, ai sensi dell'art. 105, comma 11, del Codice.

20. Il Fornitore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Committente dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto ai sensi dell'art. 105 comma 8, 1° periodo del Codice, fatto salvo quanto previsto dal 3° periodo del medesimo comma 8.
21. Il Fornitore deve sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica da parte della Committente abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione ex art. 80 del Codice, ai sensi dell'art. 105, comma 12, del Codice medesimo.

#### **Art. 14**

##### **Sviluppo della commessa e controllo**

1. La Committente potrà, in ogni momento, effettuare verifiche e controlli diretti ad accertare le modalità di approvvigionamento degli impianti oggetto di fornitura nonché di esecuzione delle lavorazioni inerenti all'installazione degli impianti medesimi, con particolare riferimento agli aspetti della qualità dei materiali, delle procedure adottate e della sicurezza, nonché al puntuale rispetto delle norme di riferimento e degli obblighi contrattuali. Il Fornitore dovrà, a tal fine, fornire la più ampia collaborazione per facilitare le ispezioni, le verifiche e l'acquisizione dei dati da parte della Committente.

#### **Art. 15**

##### **Direttore dell'esecuzione**

1. La Direzione dell'esecuzione della commessa di cui al presente contratto è affidata dalla Committente all'Ing. Alfredo Spitoni, ai sensi degli artt. 16 e segg. D.M. 49/2018.
2. Il Direttore dell'esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del presente contratto.
3. Il Direttore dell'esecuzione assicura la regolare esecuzione del contratto da parte del Fornitore, verificando che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali e delle norme vigenti, svolgendo a tal fine tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei suddetti compiti.

**Art. 16**

**Referente del Fornitore**

1. Il Fornitore in relazione al presente atto ha nominato quale Referente l'Ing. .... nato a ..... il  
....., giusta procura speciale del .....con sottoscrizione autenticata per notaio ....., rep. n. ....,  
con la quale gli sono stati conferiti i necessari poteri.
2. Il Fornitore potrà nominare un nuovo Referente in sostituzione di quello cui al precedente comma 1,  
solo previo gradimento della Committente: in tal caso il Fornitore dovrà comunicare detta nomina al  
Direttore dell'esecuzione trasmettendo copia autentica della relativa procura speciale.
3. Il suddetto Referente assume la piena responsabilità tecnica ed amministrativa della conduzione del  
presente contratto, ivi compresa la sottoscrizione di tutti gli elaborati progettuali e dei documenti che  
verranno redatti nel corso dell'appalto in conformità delle prescrizioni del presente atto e del  
Capitolato tecnico nonché degli atti contabili inerenti all'appalto medesimo.
4. La Committente, a proprio insindacabile giudizio, può esigere la sostituzione del Referente, senza che  
spetti al Fornitore alcun compenso a titolo di indennizzo: in caso di non gradimento della Committente,  
il Fornitore dovrà nominare il nuovo Referente sempre previo gradimento della Committente.
5. Tutte le comunicazioni del Responsabile del procedimento al Referente saranno effettuate con tutti gli  
effetti di legge presso il domicilio del Fornitore.

**Art. 17**

**Verifica di conformità – Responsabilità per vizi e difformità**

1. La Committente in corso di fornitura nominerà apposito organo, di cui sarà fatta comunicazione scritta  
al Fornitore, ai fini della verifica di conformità ai sensi dell'art. 102 del Codice, onde certificare che  
l'oggetto del presente contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche,  
economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni  
contrattuali.

2. Il suddetto organo potrà effettuare le proprie attività di verifica di conformità durante la esecuzione del contratto: il Fornitore dovrà prestare la propria collaborazione ai fini dello svolgimento di tali attività svolte dall'organo suddetto.
3. Una volta ultimato l'intervento su tutti i n. 6 rotabili ALSTOM CORADIA a 3 casse, l'organo di cui al precedente comma 1 procederà alla verifica di conformità: in caso di esito positivo di detta verifica, sarà emesso il relativo certificato provvisorio, che assume carattere definitivo dopo la relativa approvazione da parte della Committente entro 2 (due) anni dalla sua emissione.
4. Il Fornitore risponde per la difformità ed i vizi delle prestazioni, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Committente entro 2 (due) anni dalla data di emissione del certificato provvisorio di verifica di conformità di cui al precedente comma.

#### **Art. 18**

##### **Varianti**

1. La Committente si riserva di proporre al Fornitore eventuali varianti a modifica del Capitolato tecnico, indipendentemente dalla fase raggiunta dalla lavorazione, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 106 del Codice e 22 D.M. 49/2018.
2. Le varianti dovranno essere accettate dal Fornitore con apposito atto sottoscritto dalle Parti nel quale, oltre alla descrizione esatta ed esauriente della variante, dovrà essere obbligatoriamente esplicitato:
  - l'eventuale slittamento del termine di ultimazione delle prestazioni oggetto di contratto;
  - il tempo necessario per introdurre la variante (se del caso) sugli elettrotreni già adeguati, con specificazione delle modalità operative;
  - il prezzo concordato, risultante dalla somma algebrica di maggiori e minori oneri connessi alla variante e specificamente calcolati per gli elettrotreni ancora in lavorazione e, se del caso, per l'introduzione della variante in quelli già adeguati.



3. Non costituisce variante la modifica resa necessaria per ovviare a difetti o per mantenere gli standard qualitativi promessi; in questo caso nessun adeguamento del corrispettivo di cui al precedente art. 7 spetterà al Fornitore, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 8.

**Art. 19**

**Sospensione**

1. La sospensione dell'esecuzione delle prestazioni a carico del Fornitore potrà essere disposta nei casi e nei limiti di cui all'art. 107 del Codice e dell'art. 23 D.M. 49/2018, alla cui disciplina si rinvia integralmente.
2. In caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni oggetto del presente contratto disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 107 del Codice, al Fornitore sarà dovuto un risarcimento il cui ammontare sarà quantificato ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 10 comma 2 e 23 comma 2 (2° periodo) D.M. 49/2018.

**Art. 20**

**Diritto di recesso**

1. Le Parti espressamente convengono che è facoltà della Committente recedere dal presente contratto in qualunque momento, previo pagamento delle prestazioni eseguite nonché del valore dei materiali utili esistenti presso i siti di cui al precedente art. 12 comma 10, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite, ai sensi dell'art. 109 comma 1 del Codice. I materiali di cui al precedente periodo, ai sensi dell'art. 109 comma 3 del Codice, sono solo quelli già accettati dal Direttore dell'esecuzione prima della comunicazione del preavviso di recesso di cui al successivo comma 3.
2. Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite, ai sensi dell'art. 109 comma 2 del Codice.

3. La Committente invia al Fornitore a mezzo PEC la comunicazione dell'esercizio del diritto di recesso con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali la Committente medesima prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo degli stessi, ai sensi dell'art. 109 comma 3 del Codice.
4. La Committente può trattenere le opere provvisorie e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso la Committente corrisponde al Fornitore, per il valore delle suddette opere provvisorie e degli impianti non ammortizzato nel corso delle prestazioni eseguite, un compenso da determinare tra la minor somma fra il costo di costruzione ed il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto, ai sensi dell'art. 109 comma 5 del Codice.
5. Il Fornitore deve rimuovere dal cantiere i materiali non accettati dal Direttore dell'esecuzione e deve riconsegnare il rotabile oggetto di lavorazione al momento del recesso alla Committente nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio in danno del Fornitore, ai sensi dell'art. 109 comma 6 del Codice.

## **Art. 21**

### **Risoluzione del contratto**

1. Fatte salve le clausole risolutive espresse previste dai precedenti articoli, il presente contratto dovrà intendersi risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nel caso in cui il Fornitore fosse inadempiente, ancorché sussistano contestazioni, domande o riserve in corso d'opera anche ad una sola delle obbligazioni di cui ai seguenti punti:
  - a) mancata presa in consegna del rotabile da parte del Fornitore, entro il termine a tal fine fissato dal Direttore dell'esecuzione ai sensi del cronoprogramma;
  - b) affidamento in subappalto, in tutto o in parte, senza previa autorizzazione scritta della Committente delle prestazioni oggetto del presente Contratto;

- c) grave inosservanza da parte del Fornitore del DUVRI, ovvero degli obblighi in qualità di datore di lavoro, ivi compresi quelli attinenti alla sicurezza sul lavoro, ovvero delle misure generali di tutela, previsti dalle vigenti normative in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, di sicurezza dell'esercizio ferroviario e di tutela ambientale;
  - d) quando risulti il mancato pagamento dei subappaltatori per 2 SAL consecutivi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 105, comma 13, del Codice;
  - e) qualora venga revocato dalle autorità competenti il finanziamento inerente all'intervento oggetto del presente contratto per fatto imputabile al Fornitore.
2. È insindacabile facoltà della Committente, oltre ai casi di cui al precedente comma, risolvere il contratto al ricorrere delle ipotesi di cui all'art. 108 del Codice.
  3. In caso di risoluzione del contratto ai sensi del precedente comma 1 è fatta applicazione delle procedure di cui al sopra citato art. 108 del Codice.
  4. In ogni caso di risoluzione del Contratto la Committente ha diritto al risarcimento del danno ed è legittimata ad escutere la cauzione di cui al precedente articolo 9.

#### **Art. 22**

##### **Istruzione del personale**

1. Il Fornitore deve organizzare e fornire l'istruzione al personale in forza alla Committente - Divisione Trasporto, ai fini dell'esercizio e della manutenzione degli impianti oggetto di fornitura e installazione.
2. La tempistica dei corsi e la loro efficacia deve essere correlata con la necessità di adibire il personale istruito alla condotta ed alla manutenzione dei rotabili oggetto di adeguamento, ai sensi del Decreto ANSF n. 4/2012.

#### **Art. 23**

##### **Ricambi e diritto d'uso e riproduzione dei particolari costruttivi.**

1. La Committente, oltre all'acquisto dal Fornitore ai prezzi offerti in gara, potrà liberamente sostituire tutte le parti con altre acquistate o realizzate da terzi poiché il Fornitore, per quanto di sua competenza, lo consente preventivamente.
2. La Committente potrà altresì utilizzare e riprodurre i particolari costruttivi degli impianti oggetto di fornitura non coperti da brevetto in favore del Fornitore o di terzi.

#### **Art. 24**

##### **Garanzie tecniche**

1. Il Fornitore garantisce l'esecuzione a regola d'arte degli interventi di adeguamento oggetto del presente contratto e la mancanza di vizi o difetti dalla data della riconsegna di ciascun rotabile oggetto di intervento per un periodo pari a n. 24 (ventiquattro) mesi a far tempo dalla data di riconsegna da parte del Fornitore di ogni singolo rotabile oggetto di intervento ai sensi del precedente art. 12 comma 14.
2. Per tutta la durata della garanzia di cui al precedente comma sono a carico ed a spese del Fornitore gli interventi per guasti degli impianti installati sui rotabili oggetto di adeguamento antincendio: tali interventi comportano a carico del Fornitore la riparazione e/o la sostituzione delle parti non funzionanti.
3. Il Fornitore dovrà attivarsi entro e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di segnalazione a mezzo comunicazione scritta del guasto da parte della Committente per effettuare l'intervento di riparazione, al fine di garantire che l'elettrotreno interessato possa circolare in sicurezza e in piena efficienza sulla linea gestita dalla Committente medesima.
4. In caso di mancato intervento ovvero di ritardo rispetto al termine di cui al precedente comma, il Fornitore risponde comunque dei danni arrecati alla Committente.

#### **Art. 25**

##### **Divieto di cessione del contratto - Sub-forniture**

1. È fatto divieto al Fornitore di cedere in tutto o in parte il presente contratto senza il consenso scritto della Committente.
2. Il Fornitore ha l'obbligo di comunicare alla Committente le sub-forniture, rimanendo comunque solidalmente responsabile col sub-fornitore per eventuali difetti o ritardi.

**Art. 26**

**Opzione per l'adeguamento di n. 5 ulteriori elettrotreni**

1. Per effetto di quanto previsto dal disciplinare di gara e dalla delibera di aggiudicazione definitiva prot. .... del ....., le Parti convengono espressamente e si danno reciproco atto che la Committente ha un diritto di opzione per la esecuzione delle forniture e dei lavori necessari per la neutralizzazione del freno di emergenza in conformità al punto 4.2.5.3 dell'allegato al Regolamento (UE) 1302/2014 (recante la Specifica Tecnica di Interoperabilità per il sottosistema "Materiale rotabile - Locomotive e materiale rotabile per il trasporto passeggeri", di seguito "STI LOC & PAS") ed al punto 10.2.3 dell'Allegato 1a al Decreto n. 1/2016 ANSF del 13/12/2016 (recante "Norme tecniche nazionali in materia di sottosistemi costituenti i veicoli ferroviari relative alla autorizzazione di messa in servizio dei veicoli") di n. 5 ulteriori elettrotreni a 4 casse potrà essere esercitata dall'Ente Aggiudicatore, anche in modo frazionato, entro 18 (diciotto) mesi dalla data di stipula del presente contratto di appalto.
2. Il Fornitore ha l'obbligo procedere all'adeguamento di cui al precedente comma alle medesime condizioni e patti del presente atto, per un corrispettivo per singolo rotabile di € ..... (Euro.....) oltre IVA, importo così determinato applicando il ribasso unico offerto in sede di gara, pari a ..... %, al valore dell'opzione indicato in bando ossia € 521.189,76 di cui € ..... soggetto a ribasso ed € 20.045,76 per oneri per la sicurezza, non soggetto a ribasso, il tutto oltre IVA. Tale importo unitario potrà essere maggiorato al ricorrere dei presupposti e secondo i criteri di cui al precedente art. 8.
3. L'opzione di cui al presente articolo non costituisce alcun diritto in capo al Fornitore, restando la Committente libera di esercitare l'opzione stessa entro il termine di cui al precedente comma 1 e per un numero di rotabili che potrà essere inferiore a 5.

4. La Committente ha il diritto di richiedere eventuali varianti in relazione ai rotabili oggetto di opzione qualora dette varianti si rendano necessarie per effetto di normativa sopravvenuta e/o per disposizioni imposte dalle autorità competenti: nel suddetto caso sarà fatta applicazione del precedente art. 18.
5. In caso di esercizio di opzione ai sensi del presente articolo, il Fornitore dovrà prestare apposita garanzia per ogni singolo rotabile oggetto di opzione. Al Fornitore spetterà l'anticipazione sul prezzo di cui al precedente comma 2 di opzione secondo la disciplina di cui al precedente art. 8. Le modalità di pagamento saranno analoghe a quelle disciplinate dal precedente art. 11 in relazione al numero effettivo di elettrotreni a 4 casse oggetto di adeguamento per effetto dell'opzione.

**Art. 27**

**Informativa sul modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 - Clausola risolutiva espressa**

1. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001 s.m.i., nonché delle norme del Codice Etico e di quelle previste dal Modello Organizzativo di gestione e controllo ex D.Lgs. 231 precitato della Ferrotramviaria, pubblicato sul sito internet [www.ferrovienordbarese.it](http://www.ferrovienordbarese.it).
2. In relazione al presente contratto, il Fornitore si impegna pertanto a tenere un comportamento in linea con il suddetto Codice Etico e con il Modello per le parti applicabili e, comunque, tale da non esporre la Committente al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001 s.m.i.
3. L'inosservanza di tale impegno da parte del Fornitore costituisce grave inadempimento contrattuale e legittimerà la Ferrotramviaria a risolvere il presente contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cod. civ., fermo restando il risarcimento dei danni.
4. Il Fornitore dichiara infine che non sussistono, da parte dello stesso, situazioni di conflitto di interessi nei confronti della Committente.

**Art. 28**

**Foro competente**

1. Per ogni controversia relativa al presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Bari.

**Art. 29**

**Oneri fiscali e di stipulazione**

1. Le spese di stipulazione del contratto e quelle per la sua registrazione sono a carico del Fornitore.
2. Il presente contratto, che consta di n. .... (.....) pagine, è firmato dalle Parti come sopra rappresentate in modalità elettronica mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14, D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

Bari, .....

Il FORNITORE

FERROTRAMVIARIA S.p.A.